****

**Legge di stabilita’**

Si illustrano di seguito le principali novita’ contenute nella legge di stabilita’

**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**

**Comma 10. Comodati.**

Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50%. Il beneficio

si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono

esclusi gli immobili di lusso

**Commi 11-16. Tasi.**

Dal 2016 niente più Tasi sulle abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta dall’occupante

non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta

(e un residuo Imu del 4 per mille) su abitazioni signorili, case storiche e ville.

Vengono assimilati all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa

assegnata al coniuge dopo separazione legale.

**Comma 35. Promotori finanziari.**

Per iscriversi all’albo dei promotori finanziari (ora consulenti)si pagheranno 168 euro di tassa di registro

**Commi 36-38.Consulenti**

**finanziari.** Non piùla Consob, ma un organismo di vigilanza controllai consulenti finanziari.Tale organismo

iscrive e vigila su consulenti. La Consob vigila e stabilisce principi; l’organismo ha poteri sanzionatori anche

d’urgenza. È eliminato l’albo dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari, rimangono in vigore gli

obblighi previdenziali per i promotori. L’Albo dei promotori finanziari diventa Albo dei Consulenti finanziari,

con tre sezioni: due di consulenti persone (abilitati all’offerta fuori sede o autonomi) e uno di società di

consulenza. All’Albo unico dei consulenti possono essere iscritti su richiesta gli agenti di assicurazione

iscritti al registro unico intermediari assicurativi sez. A (agenti), diventando consulenti finanziari abilitati

all’offerta fuori sede. Sono richiesti requisiti di onorabilità e professionalità e aver superato una prova

valutativa semplificata. Ex agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

avranno uguali regole di condotta

**Commi 53-54. Canone concordato.**

Sconto del 25% su Imu e Tasi per le abitazioni affittate a canone concordato

**Comma 55. Registro.**

Potrà avvalersi dell’agevolazione “prima casa” anche chi non abbia già venduto la casa precedentemente

posseduta, a condizione però che questa vendita avvenga entro un anno dalla data del nuovo acquisto

**Comma 59. Affitti.**

Nullo ogni accordo mirato a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto

scritto. Quanto versato in più dall’inquilino va richiesto entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile, anche

se non c’è stata alcuna scrittura privata ma i soldi in più siano stati dati senza formalità. Il locatore

dovrà comunicare la registrazione della locazione all’amministratore di condominio entro 60 giorni

Nulli i patti in deroga ai limiti di durata di legge (431/98) e quelli per aumenti occulti sui canoni concordati

(entro sei mesi dalla riconsegna,il conduttore può chiedere di riavere l’eccedenza).

Per chi nel 2011-2015 ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli “affitti in nero” annullate dalla

Consulta, il canone è il triplo della rendita catastale.

**Commi 61-64. Ires.** Dal 1°gennaio 2017, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31 Dicembre 2016, aliquota Ires ridotta dal 27,5% al 24%.

**Comma 75. Giovani coppie.**

Concesso alle giovani coppie, anche conviventi da 3 anni, e acquirenti di una prima casa, di detrarre

dall’Irpef il 50% delle spese del 2016 per l’arredo

**Commi 76-84. Leasing immobiliare.**

Con il contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale il concedente si obbliga ad

acquistare l’immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e a metterlo a disposizione dello stesso.

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo

prestabilito. Al leasing per abitazione principale non si applica l’azione revocatoria.

In caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la società di leasing deve restituire

l’importo realizzato dalla vendita del bene, al netto dei canoni scaduti e non pagati e del credito

residuo in linea capitale.

Viene introdotta una detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito

entro 55.000 euro, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di leasing su

immobili adibiti ad abitazione principale, per un importo non superiore a 8.000 euro annui. Inoltre, viene

introdotta una detrazione del 19 per cento del costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio

dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Le medesime agevolazioni sono

applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, ma per importi dimezzati.

Viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 1,5 % nel caso di cessioni di

immobili effettuate nei confronti di banche e società di leasing per essere concessi in locazione finanziaria a

utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti previsti per l’acquisto “prima casa”. Le imposte ipotecarie e

catastali sono invece dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna. Per le cessioni effettuate direttamente da

costruttori le imposte di registro e ipocatastali sono in misura fissa. In sede di riscatto l’utilizzatore

corrisponderà le imposte d’atto in misura fissa (200 + 200 + 200).

È poi prevista un’imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo pattuito per le cessioni,

da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto immobili a destinazione

abitativa; l’imposta di registro è ridotta all’1,5 % se ricorrono le condizioni per l’agevolazione prima casa

**Commi 91-97. Beni imprese**

Viene prevista una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (anche in

leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. La maggiorazione

opera con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva ai fini

Ires e Irpef, ma non Irap, attraverso una variazione in diminuzione. Sono agevolati tutti i beni

strumentali nuovi a esclusione di fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento inferiore

al 6,5%. La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, inclusi quelli a deducibilità limitata, per le quali

viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152

euro per gli agenti)

**Commi 98-108. Credito d’imposta beni strumentali.**

È attribuito un credito d’imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a

strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 20% per le piccole

imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese, nei limiti della Carta degli

aiuti a finalità regionale. Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel

settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione

di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacultura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni

previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale

relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive

nuove o già esistenti. Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle

dei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche,

dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle

infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad

Oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si

applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.

Credito d’imposta ridotto se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta dopo

acquisto o ultimazione o se prima di cinque anni dall’acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità

estranee all’impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione,

a meno che nel medesimo periodo d’imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel

leasing l’agevolazione resta anche se non si esercita il riscatto

**Commi 111-113. Regime forfettario.**

Per i forfettari l’aver percepito nell’anno precedente redditi d’impresa, arte o professione prevalenti

Rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati non è più di ostacolo. Possono accedere al regime i

lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro.

Per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi l’imposta è ridotta al 5%. La contribuzione

è ridotta del 35%

**Commi 123-125. Deduzione Irap.**

L’articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 446/97 stabilisce una deduzione forfettaria di 8mila euro per i soggetti

Irap la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. La deduzione è ridotta a 6mila euro se il

Valore della produzione è fino a 180.839,91 euro, a 4mila euro in presenza di valore della produzione fino a

180.919,91 euro, a 2mila euro in presenza di valore della produzione fino a 180.999,911 euro. È

stabilito che per le società di persone commerciali, imprenditori individuali e lavoratori autonomi

l’importo della deduzione sia aumentato di 2.500 euro, prevedendosi anche questo caso con

un meccanismo di riduzione per gli scaglioni contigui, da 1.875 fino a 625 euro. Pertanto le

imprese e i lavoratori autonomi “minori” hanno diritto a una deduzione forfettaria dalla base imponibile

Irap fino a 10.500 euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l’extra-deduzione di 2.500 euro

raddoppia a 5mila euro. È previsto il raddoppio delle “extradeduzioni” per gli scaglioni adiacenti: la

deduzione di 1.875 euro passa a 3.750, quella di 1.250 euro a 2.500, quella di 625 a 1.250. Non configura

autonoma organizzazione per i medici che esercitano la professione all’interno di strutture ospedaliere

sulla base di convenzioni, se più del 75% del reddito è riconducibile all’attività svolta in tali strutture.

**Commi 126-127. Emissione di note di credito Iva.**

Cambiano le regole per l’emissione delle note di variazione in diminuzione dell’Iva. Dal 2016 sarà possibile

Emettere note di variazione anche per le operazioni in reverse charge e per i casi di risoluzione contrattuale

per inadempimento relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, e dunque portare in

detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a

procedure concorsuali.

Dal 2017 la variazione in di minuzione dell’Iva potrà essere effettuata all’apertura della procedura

concorsuale. Con le modifiche apportate dal Senato è stato specificato che alcune delle disposizioni

introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura

concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data

della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione

per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali

**Comma 128. Estensionedel reverse charge.**

Il reverse charge ex articolo 17 del Dpr 633/1972 è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese

consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un

ente pubblico (autorizzazione Ue)

**Commi 129-132. Accertamento.**

Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento. Viene abrogato il

meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. A decorrere dal periodo

in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31

dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) a quello di presentazione

della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016, in caso di dichiarazione

infedele ed entro il 31 dicembre del settimo anno in caso di dichiarazione omessa e quindi

entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016. Per il passato invece si osservano le regole attuali di

recente modificate dal Dlgs 128/2015.

Le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole in vigore saranno quelle relative al 2015

(Unico 2016). Queste potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati

tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all’autorità giudiziaria

entro il 31 dicembre 2016

**Comma 133. Entrata in vigore sanzioni amministrative.**

Viene anticipata al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui

al Dlgs 158 del 2015; Dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti .

Il Dlgs 158 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche

del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo

(Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema

fiscale (legge 23 del 2014). Restano ferme le sanzioni nella misura vigente alla data di

presentazione della istanza per la collaborazione volontaria

**Commi 134-140.**

**Sanzioni amministrative.**

Per la collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente possono

essere allo stesso notificati, dal competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, in deroga a ogni altra

disposizione di legge, mediante Pec inviata al professionista che lo assiste, se richiesto dal contribuente. Si

prevede che nel caso in cui il notaio ometta il versamento di tributi riscossi in riferimento ad atti da

lui rogati o autenticati, ove il danno non sia coperto da polizza assicurativa l’agente della riscossione si può

avvalere direttamente al Fondo. Quest’ultimo è tenuto al pagamento, surrogandosi nei confronti del notaio

in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria, qualora contestualmente nei

confronti del notaio vi sia azione penale con pronuncia del suo rinvio a giudizio ed emissione di un atto

esecutivo dell’Agenzia, non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria

**Commi 152 -153. Rai.**

Per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione è pari a 100 euro. È disposto

che si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia

elettrica nel luogo in cui una persona ha la sua residenza. Per superare le presunzioni di possesso

dell’apparecchio televisivo, a decorrere dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui

falsità può anche comportare sanzioni penali. Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli

apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai

soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.Il canone si potrà pagare in dieci rate

mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica con scadenza del pagamento successiva alla

scadenza delle rate. Le rate s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

Le somme riscosse dovranno essere riversate direttamente all’Erario mediante versamento

unitario con F24

**Commi 158 e 159.**

**Cessazione abbonamento.**

Dal 2016 non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per

suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione

coattiva e le norme in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori

dell’ambito familiare. Sono previste norme transitorie in tema di fatturazione, stabilendo

che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le

rate scadute. L’agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti

esenti dal canone Rai o che hanno presentato la dichiarazione di non possesso di apparecchi televisivi, e

fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati. Le imprese elettriche all’atto della conclusione

dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza

anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente deve comunicare ogni successiva variazione

**Commi 178-181. Esonero contributivo 2016.**

A fronte di un'assunzione a tempo indeterminato effettuata da un datore di lavoro privato, effettuata nel

2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi

previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro . Sono

esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la

stessa azienda nei tre mesi prima dell’entrata in vigore di questa legge (1° gennaio 2016).

L’agevolazione riproduce, con durata e importi ridotti, quella già in vigore nel 2015. Per le assunzioni

Effettuate nel settore agricolo è prevista una copertura finanziaria specifica

**Commi 182-189. Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti.**

Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi

ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità,

efficienza ed innovazione”.

**Comma 203. Partite Iva gestione separata Inps**.

L’aliquota contributiva per le partite Iva iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps resta al

27,5% anche nel 2016

**Comma 204. Fondo lavoro autonomo.**

Viene istituito un fondo per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e la

flessibilità di tempi e luoghi di lavoro nei rapporti subordinati a tempo inderminato

**Commi 282-283.Voucher baby sitter.**

Viene prolungato al 2016 il voucher con cui le mamme In alternativa al congedo parentale possono

Chiedere un voucher dell’importo massimo di 600 euro per pagare la baby sitter o l’asilo.

Nel 2016 il voucher potrà essere chiesto anche dalle lavoratrici autonome e dalle imprenditrici secondo

le modalità indicate in un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore

**Commi 414-416.**

**Misure a sostegno del coniuge in stato di bisogno.**

È istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: la dotazione è di 250mila euro per

Il 2016 e di 500mila euro per il 2017. Il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al

proprio mantenimento e a quello dei figli anche portatori di handicap, previo accoglimento dell’istanza

da parte del Tribunale di residenza, potrà ricevere l’assegno di mantenimento dallo Stato che

a sua volta si rivarrà sul coniuge inadempiente. La disciplina e l’individuazione dei tribunali saranno

oggetto di un ulteriore decreto del ministero della Giustizia da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in

vigore della legge